

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1959

Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune norme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale

ONOREVOLI SENATORI. — Gli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato, nello esercizio delle funzioni ad essi recentemente decentrate in attuazione della legge 11 marzo 1953, n. 150, continuano ad avvalersi per i conseguenti pagamenti delle forme proprie dei funzionari delegati e cioè di ordinativi e buoni su ordini di accreditamento e di buoni di sub-anticipazione.

L'identità delle forme di pagamento usate dai predetti uffici nell'esercizio sia di funzioni proprie che di quelle delegate crea diversi inconvenienti, tra i quali:

a) la necessità di addivenire alla redazione dei rendiconti per funzioni che — in quanto proprie dell'organo che le esercita — non comporterebbero obbligo di resa di conti in via amministrativa ed inoltre dell'esercizio su di essi di un controllo postumo, costituente duplicazione di quello già esercitato in via preventiva e commesso, dalle cennate disposizioni, ad organi che — in molti casi — sarebbero anche diversi da quelli che esercitano il controllo preventivo sugli atti stessi;

b) la difficoltà da parte delle tesorerie di identificare gli ordinativi ed i buoni su ordini di accreditamento che, prima di essere ammessi al pagamento, devono essere visti dagli organi che esercitano il controllo preventivo e quelli che, non essendo soggetti a tale controllo, non devono portare alcun visto da parte dei cennati organi;

c) l'appesantimento del lavoro delle tesorerie, le quali pel discarico dei titoli estinti debbono seguire la complessa procedura stabilita per gli ordinativi ed i buoni tratti su aperture di credito, comportante interventi da parte degli organi investiti delle funzioni decentrate, per adempimenti che non sempre vengono eseguiti tempestivamente dagli stessi.

Inoltre, le norme sul decentramento amministrativo ed altre disposizioni legislative particolari hanno anche abilitato determinati organi periferici dell'Amministrazione statale a disporre, in forza di poteri propri, provvedimenti concernenti spese fisse, le cui partite sono in carico agli uffici provinciali del Tesoro.

Epperò tali norme non hanno previsto la facoltà da parte dei detti organi di provvedere, nell'esercizio delle funzioni loro decentrate, all'emissione di ruoli, analogamente a quanto le disposizioni vigenti prevedono per le Amministrazioni centrali.

Allo scopo di eliminare i cennati inconvenienti e di alleggerire al tempo stesso il funzionamento dell'Amministrazione periferica e renderne più spedita l'attività, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale, all'articolo 1, si dispone che gli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato provvedono al pagamento delle spese conseguenti ad attribuzioni ad essi decentrate in applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, nonchè in conseguenza di ogni altra loro attribuzione sottoposta a controllo preventivo da parte dei locali uffici di ragioneria regionali e provinciali e degli uffici distaccati della Corte dei conti, mediante la diretta emissione di titoli di spesa e, propriamente, di:

ordinativi diretti;

ordini di accreditamento, limitatamente ai casi per i quali le vigenti disposizioni prevedano la emissione di buoni di sub-anticipazione;

ruoli di spesa fissa.

Con tale articolo viene inoltre prescritto che i predetti titoli sono soggetti al controllo preventivo delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, nonchè degli uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

L'articolo 2 dispone che, ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il

caso, nonchè per la emissione dei titoli di cui all'articolo 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli Uffici periferici debbano provvedere a ripartire, annualmente, fra i diversi uffici medesimi, investiti di funzioni decentrate, gli stanziamenti destinati a spese in gestione di essi, mediante appositi provvedimenti ministeriali soggetti a registrazione da parte della Corte dei conti, qualora in bilancio non esistano stanziamenti specifici per le somme da gestirsi dai singoli Uffici.

Giusta il disposto del successivo articolo 3, le quote risultanti da tali ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'articolo 64 — ultimo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Con l'articolo 4 si disciplina la resa dei conti da parte dei funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 1, lettera b), del disegno di legge in esame e cioè per quei casi per i quali le disposizioni prevedono, attualmente, la somministrazione dei fondi mediante la emissione di buoni di sub-anticipazioni.

L'articolo 5 stabilisce, infine, l'efficacia della legge a partire dall'esercizio successivo alla sua pubblicazione.

Il provvedimento di che trattasi è stato sottoposto — come prescritto — al parere della Corte dei conti, la quale, a Sezioni unite, si è pronunciata su di esso in senso favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni decentrate in applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, nonché di ogni altra attribuzione che preveda il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato e di uffici regionali di controllo della Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:

a) ordinativi diretti;

b) ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le disposizioni già in vigore prevedono l'emissione di buoni di subanticipazione;

c) ruoli di spesa fissa.

Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, in conformità del disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonché degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

Art. 2.

Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonché della emissione dei titoli di cui all'articolo 1, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di com-

petenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziati sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi.

Con le stesse modalità potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.

Art. 3.

Le somme risultanti dalle ripartizioni di cui al precedente articolo 2 sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'articolo 64 — ultimo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 4.

I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente articolo 1, lettera b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo-contabile, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima.

Art. 5.

La presente legge avrà efficacia a partire dall'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.